(2 RN) Caserta 5M

N. 7993/10 RGNR
N. 7667/15 RG Dib

Prot. N. 027188
del 18 GEN. 2019

TRIBUNALE DI TARANTO

Il Giudice,
letta l'istanza del P.M. in sede depositata in Cancelleria il 18.12.2018, avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo ex art. 316 co.1, c.p.p. delle quote sociali e beni aziendali della società "Excelsior srl" e dei beni immobili (fabbricati e terreni) con riferimento a:

1. **RICCIARDI Carmelo, nato a Ginosa 10.10.1958**
2. **NETTIS Ignazio, nato a Laterza15.5.1960**
3. **GIACOIA Vincenzo, nato a Laterza 21.3.1967**
4. **TUCCI Nicola, nato a Laterza 22.5.1962**
5. **LOMAGISTRO Giuseppe, nato a Laterza 31.10.1955**

Imputati (unitamente a RICCIARDI Imma, nata a Taranto 18.5.1985 e ZICARI Giuseppe, nato a Castellaneta 6.7.1977 per i quali non è stata avanzata richiesta) come da decreto che dispone il giudizio in relazione ai reati di cui agli artt. 110 C.P.- 3 D.L.vo 74/2000 (i primi cinque) – 110-640 c.p. (RICCIARDI Imma, RICCIARDI Carmelo e ZICARI Giuseppe) e 646 c.p. (il solo RICCIARDI Carmelo)

OSSERVA

L'istanza è fondata e merita accoglimento.
Agli imputati sono contestati i reati di cui in imputazione e per gli stessi (fatta eccezione quanto al capo A) per il periodo di imposta 1.10.2007- 30.9.2008, per cui è intervenuta declaratoria di prescrizione) è stata pronunciata da questo Tribunale in composizione monocratica sentenza di condanna in data 9.1.2019, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
Orbene, in ragione di tanto si deve ritenere oramai cristallizzato il quadro in ordine al *fumus boni iuris,* atteso che a tal fine, per orientamento consolidato della Cassazione è sufficiente la mera emissione del decreto di rinvio a giudizio (cfr. Cass. *Sez.* 2, ***Sentenza*** *n.* 52255 *del* 28/10/2016 Cc. (dep. 07/12/2016).
Quanto al *periculum in mora*, va detto che la Suprema Corte ha affermato, con un orientamento che questo Giudice pienamente condivide, che il *periculum* che giustifica il sequestro conservativo può dipendere, oltre che da una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche da una **situazione oggettiva**, relativa alla inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito.
Sotto questo aspetto, del resto è significativo che l'art. 316 comma 2 c.p.p., diversamente dall'art. 671 c.p.c., fa riferimento alla **mancanza delle garanzie delle**

obbligazioni civili oltre che alla possibilità della loro dispersione, significando così che non è richiesto l'accertamento di una condotta del debitore che possa far prevedere atti di disposizione del patrimonio in pregiudizio dei creditori, ma che è sufficiente che le garanzie patrimoniali risultino inadeguate rispetto all'obbligazione da adempiere, di modo che debba esserne evitata la diminuzione (cfr. Cass.19.11.2008 n. 43246; Cass. 9.7.2010 n. 26486; Cass.25.2.2011 n. 7481).

Nel caso all'esame, con provvedimento del GIP in data 21.9.2010 veniva disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo delle quote sociali e beni aziendali della società "EXCELSIOR" s.r.l. ed in particolare della sala ricevimenti denominata "VILLA DEI PRINCIPI" sita in Laterza (TA), nonché delle quote sociali e dei beni aziendali della società "IL PRINCIPE" s.r.l..

La richiesta del P.M. è stata avanzata ex art. 316 co. 1 c.p.p. in funzione di garanzia per il pagamento delle spese dovute all'Erario dello Stato, atteso che nel corso della procedura sono maturate rilevanti spese processuali, alcune delle quali ancora da quantificare e altre da liquidare, spese di seguito indicate sia pure in maniera non esaustiva, anche sulla scorta della nota in data 17.12.2018 del amministratore giudiziario dott. G. Morelli, allegata alla richiesta anzidetta:

- € 36.279,91: anticipazioni dell'Erario per conto della Excelsior S.r.l.
- € 37.926,97: compenso minimo richiesto dal Prof. Nicola Fortunato per l'attività di consulenza fiscale (in attesa di liquidazione)
- € 757,92: compenso (al lordo di accessori) richiesto dall'Avv. Dario Lupo, incaricato dall'amministratore giudiziario di predisporre il contratto di affitto d'azienda (in attesa di liquidazione);
- € 52.800: compenso, a novembre 2018, della Dr.ssa Barbara Lomartire, coadiutore dell'amministratore giudiziario (in attesa di liquidazione);
- € 5.931,84: compenso liquidato all'Ing. Pasquale Spinosa, oltre eventuali importi ulteriori liquidati in corso di verifica;
- € 21.562,37: compensi richiesti dall'avv. Cosimo Buonfrate per attività di assistenza legale dell'amministrazione giudiziaria, non comprensivi delle procedure tuttora in corso;
- € 111.937,61 compenso minimo richiesto dall'amministratore dott. Gianvito Morelli per il periodo 19.07.2014 - 24.11.2015. A tale importo deve aggiungersi il compenso maturato fino a novembre 2018;
- € 60.000 compenso liquidato in favore dell'amministratore giudiziario *pro tempore* Cosimo Damiano Latorre, il quale ha proposto opposizione con richiesta di liquidazione superiore ad € 300.000 (il relativo giudizio è pendente);
- € 3.730,94 compenso liquidato all'amministratore giudiziario *pro tempore* Francesco Menna;
- € 40.000 onorario liquidato in favore del consulente tecnico del pubblico ministero dott. Mario Tagarelli;

A norma dell'art. 316 comma 1 c.p.p., il sequestro conservativo a garanzia del credito dell'Erario per spese di giustizia, ed in particolare di quelle di natura processuale, è ammissibile ove vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle stesse.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, sul punto, che il sequestro conservativo vada disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore, essendo irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell'attività di quest'ultimo o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo essere valutate in senso negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero del credito. (Cass. *Sez.* 4, ***Sentenza*** *n.* 39524 *del* 21/06/2016 Cc. (dep. 23/09/2016) Rv. 268873 – 01), ciò in ragione del fatto che la finalità della misura cautelare prevista dall'art. 316 cod. proc. pen. è l'immobilizzazione del patrimonio del soggetto obbligato in vista dell'attuazione e del soddisfacimento del credito dello Stato.

In tema di sequestro conservativo, è orientamento della Suprema Corte quello per il quale il "*periculum in mora*" debba essere valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Cass. *Sez.* 2, ***Sentenza*** *n.* 44148 *del* 21/09/2012 Cc. (dep. 14/11/2012) Rv. 254340 – 01).

Ancora, il sequestro conservativo può essere disposto anche in presenza di un credito non ancora liquido nè esigibile, sicchè esso non è precluso dalla mancata notifica dei decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice procedente, né dalla mancata quantificazione delle spese ove però ne sia certa, come nel caso in esame, la loro sussistenza (cfr. Cass *Sez.* 2, ***Sentenza*** *n.* 35577 *del* 14/07/2011 Cc. (dep. 30/09/2011) Rv. 251159 – 01).

Ebbene, nel caso all'esame, gli accertamenti in ordine all'attuale capacità reddituale e alla consistenza del patrimonio degli imputati, delegati al Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto, le cui risultanze sono indicate nella nota in data 20.11.2018, allegata e da intendersi qui richiamata, evidenziano complessivamente una capacità reddituale degli imputati più che modesta, con redditi riferiti al 2017 per nessuno di essi superiori a 30.000 euro.

Maggiore capienza in astratto è riferibile al patrimonio immobiliare degli imputati, dovendosi tuttavia considerare che per molti cespiti si evidenzia una situazione di comproprietà che renderebbe non agevole il recupero dei crediti.

Se ne ricava dunque come da un lato il patrimonio immobiliare degli imputati risulti non adeguato alla soddisfazione dei crediti dello Stato, quantificati, allo stato, come innanzi riportato, dall'altro lato come vi sia il concreto pericolo di un futuro depauperamento del patrimonio del debitore con atti di disposizione.

Infatti, come rilevato nella richiesta in commento, gli imputati, alla luce delle risultanze del procedimento in relazione al reato di cui all'art. 3 D.L.vo 74/2000 per

cui è intervenuta condanna in primo grado, sono da ritenersi soggetti adusi a sottrarsi all'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari, ricorrendo a mezzi e modalità fraudolente, circostanze che inducono a fondatamente ritenere sussistente il pericolo che possano disperdere il loro patrimonio, trasferendo i beni a terzi a titolo oneroso o gratuito, vanificando le garanzie e rendendosi insolventi rispetto all'obbligo di pagamento delle spese processuali.

Conclusivamente, deve essere quindi accolta la richiesta del P.M. e disposto il sequestro dei beni indicati nel dispositivo.

Quanto al custode, ritiene il Giudice che, disposto il sequestro, non vi siano motivi per non affidare la custodia dei beni immobili agli stessi imputati.

Del resto, la trascrizione del sequestro nei registri immobiliari e le norme poste a presidio della correttezza dell'attività dei custodi, appaiono condizioni idonee a garantire che gli stessi si astengano da comportamenti illeciti e, quindi, a soddisfare l'esigenza del mantenimento della garanzia senza ulteriori aggravi in termini di spese per le parti processuali o per l'Erario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 316 e ss. c.p.p.;

In accoglimento dell'istanza *ex* art. 316 c.p.p., depositata in data 18.12.2018 dal P.M. in sede, dispone il sequestro conservativo dei beni di seguito indicati:

1. quote sociali e beni aziendali della società "EXCELSIOR" s.r.l. ed in particolare della sala ricevimenti denominata "VILLA DEI PRINCIPI" sita in Laterza, in ragione della rispettiva partecipazione societaria di RICCIARDI Carmelo, NETTIS Ignazio, GIACOIA Vincenzo, TUCCI Nicola e LOMAGISTRO Giuseppe;
2. dei fabbricati e dei terreni di proprietà di RICCIARDI Carmelo, NETTIS Ignazio, GIACOIA Vincenzo, TUCCI Nicola e LOMAGISTRO Giuseppe, per l'intero, ovvero *pro quota*, indicati analiticamente nella nota del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto in data 20.11.2018.

Conferma la nomina quale custode giudiziario, già tale in virtù del sopra citato provvedimento di sequestro del GIP in sede, il dott. Gianvito Morelli per i beni di cui al punto 1.

Nomina custodi giudiziari gli imputati, come sopra generalizzati, in relazione ai beni di cui al punto 2.

Manda al P.M. richiedente affinché proceda all'esecuzione del provvedimento a mezzo Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 317, comma 3, c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni e notifiche di rito.

Taranto, 14.1.2019

Il Giudice
Dott. Elvia Di Roma

TRIBUNALE PENALE di TARANTO
Depositato in cancelleria
Taranto, li 16-01-2019
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Vincenza NOTARNICOLA